

Allegato B al D.A n. 46 del 14.09.2026

Modalità attuative della definizione agevolata della riscossione dei tributi propri con l'esclusione della tassa automobilistica e delle entrate di natura patrimoniale della Regione siciliana - articolo 4 della legge regionale 04 agosto 2026, n.27

L'articolo 4 della legge regionale 04 agosto 2026, n.27 "Definizione agevolata della riscossione delle entrate proprie della Regione" prevede:

- 1. Per i tributi propri e per le entrate di natura patrimoniale della Regione siciliana si applica la definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e successive modificazioni e non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi, purché i versamenti e i relativi adempimenti tributari in tutto o in parte non adempiuti al 31 dicembre 2025 siano effettuati entro e non oltre il 31 ottobre 2026.*
- 2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del presente articolo.*

Art.1 Ambito di applicazione

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

La regolarizzazione agevolata riguarda:

I tributi propri con l'esclusione della tassa automobilistica e le entrate di natura patrimoniale di cui alla tabella Allegato B1

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

- importi dovuti con decorrenza dal 01 gennaio 2026;
- rapporti debitori definiti con sentenza passata in giudicato;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione si sia già provveduto al pagamento all'Agente della Riscossione.

Art. 2 Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata

Il termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 4 della L.R. 04 agosto 2026, n. 27, con le modalità di cui al successivo art. 3, è il 31 ottobre 2026.

Dopo la scadenza dei termini fissati non sarà più consentita l'adesione alla regolarizzazione agevolata e, pertanto, saranno inibiti i pagamenti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Modalità di regolarizzazione e di pagamento

I dipartimenti regionali ciascuno per la propria competenza individueranno le posizioni debitorie interessate dalla misura agevolativa e predisporranno nel portale <https://pagamenti.regione.sicilia.it/> il pertinente avviso PagoPa compilando i dati necessari al pagamento.

Inoltre avranno cura di informare i debitori della possibilità di potere assolvere in misura agevolata al pagamento delle somme dovute anche tramite il sito Web istituzionale.

I contribuenti, senza necessità di istanza, conosceranno la propria posizione debitoria accedendo all'area personale del portale <https://pagamenti.regione.sicilia.it/> con le credenziali SPID/CIE.

Per il pagamento in misura agevolata dovranno utilizzare l'avviso PagoPa scaricabile nell'area riservata del suddetto portale

Se la posizione debitoria è stata iscritta a ruolo e la riscossione affidata all'Agente della Riscossione (ADER), a seguito dell'acquisizione del pagamento in misura agevolata il Dipartimento competente avrà cura di inserire nel portale di ADER il discarico del ruolo.

Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quello sopramenzionato.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili.

La ricevuta del pagamento, eseguito entro i termini attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione debitoria.

Art. 4 Attività dell'Agente della Riscossione

Non è sospesa l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione nonché ogni altra attività dell'Agente della Riscossione per il recupero dei crediti iscritti a ruolo.

Art. 5 Rateizzazioni in corso

In caso di rateizzazioni già concesse dall'Agente della Riscossione o in corso, laddove il contribuente intenda, comunque, aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro i termini fissati, il pagamento con la modalità di cui all'art. 3, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo discarico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente della riscossione. Solo nel caso in cui la Regione riscontri che il contribuente abbia terminato il pagamento rateale ad ADER dell'intero importo si provvederà al rimborso del pagamento effettuato in misura agevolata.

Art. 6 Rapporti tributari non ancora esauriti

L'adesione al beneficio della regolarizzazione agevolata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 04 agosto 2026, n. 27 per le posizioni relative ai rapporti tributari pendenti in giudizio, sarà considerata quale manifestazione di volontà di rinuncia al contenzioso in essere che la Regione Siciliana farà valere come cessazione della materia del contendere. Resta l'obbligo in capo al ricorrente di provvedere ai consequenziali adempimenti nel portale della Giustizia Tributaria.

Art. 7 Rimborsi

L'adesione alla regolarizzazione agevolata non dà luogo al rimborso da parte della Regione dei pagamenti delle sanzioni ed interessi già corrisposti prima della emanazione delle presenti disposizioni attuative.

Si provvede al rimborso del pagamento effettuato in misura agevolata soltanto nel caso in cui la Regione riscontri che il contribuente abbia effettuato l'intero pagamento ad ADER della corrispondente partita iscritta a ruolo.

Art. 8 Sgravio dei ruoli a seguito dell'adesione alla misura agevolativa

Nel caso in cui il contribuente aderisce alla misura agevolativa, effettuando, entro i termini fissati, il pagamento, con la modalità di cui al presente art. 3, per somme dovute già affidate all'Agente della Riscossione, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo scarico che non darà luogo al rimborso di quanto già riscosso dall'Agente della riscossione.

Informazione e Assistenza

Informazioni di carattere generale e verifiche delle posizioni tributarie possono essere richieste presso gli sportelli delle Unità territoriali dell'ACI.